

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'
VETERINARIA E DEL FARMACO VELETERINARIO
UFF. VI (ex X) DGSA
C. A. DOTT. ANTONIO FERRARO



Regione Umbria

Giunta Regionale

E. P.C.
AL DIRIGENTE VETERINARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI
- IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE
-DOTT. CHIOVOLONI
ASL N. 2

Prot. N.

PROT. MINISTERO DELLA SALUTE
N. 8004213 del 11/03/2008 - A
DGSA

AL DOTT. SCORCELLETTI
ASL N. 2

LORO SEDE

E-mail
segue raccomandata

Oggetto - Esportazione e adozione su altri territorio

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale sanità e
servizi sociali

Servizio "Programmazione e
Gestione degli Interventi di
Emergenza Sanitaria, Sanità
Veterinaria e Sicurezza
Alimentare"

Il Dirigente

Dott.ssa Mariadonata Giaimo

REGIONE UMBRIA

VIA MARIO ANGELONI, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 5045284

FAX 075 5045249

CELL. 320 420 3822

vel_sicaliment@regioneumbria.it

E-MAIL ALLERTA

Allerta@regioneumbria.it

Dott.ssa Isabella Cives

Dirigente in posizione individuale

Sezione I - Sanità Veterinaria

Dott.ssa Anna Rita Flamini

Sezione II - Emergenza Sanitaria e

Sicurezza Alimentare

Eleonora Guadagni

Un'azienda insistente nel territorio di questa Regione, autorizzata ai sensi della L. 30/91 alla raccolta di seme equino, intenderebbe esportare sperma in ambito comunitario.

Considerato che la normativa di riferimento ai fini del riconoscimento comunitario (Direttiva 90/429 integrata con DPR 11/02/94, n. 242) appare in contrasto con le procedure adottate per i riconoscimenti all'esportazione di materiale seminale di altre specie, si chiede se analogamente possa adottarsi la stessa procedura prevista per il seme bovino come da vostra nota prot. DGSA/VII/836-F del 11/03/07.

Inoltre si chiede conferma circa la validità dei protocolli sanitari previsti dal sopraccitato DPR 242/94 e, in caso contrario, specifiche indicazioni in merito.

Restando in attesa di certose notizie, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariadonata Giaimo)

AF/rn

Desk canali Email Esportazione seme su altri territorio

PROT.29217 DEL 25/02/08

Salute; tuttavia, attraverso la Legge 5 gennaio 2004 n. 131 tale competenza è passata alle Regioni e Province Autonome, pertanto le procedure autorizzative da seguire sono analoghe a quelle già indicate nella nota di indirizzo prot. DGSA/VI/836-P del 13/03/07 "relativa agli scambi ed alle importazioni di prodotti di animali della specie bovina", tale nota al secondo paragrafo sottolinea che "i CRS ed i CMS che intendano commercializzare il loro prodotto in un mercato sanitario devono presentare apposita domanda di riconoscimento all'ASL competente per territorio, che a sua volta deve verificare l'adempimento del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 132/2005 (in questo caso trattandosi di prodotti della specie suina si farà riferimento al DPR 242/94).

Le Regioni e le Province autonome rilasciano l'autorizzazione agli scambi per le strutture richiedenti che posseggono i suddetti requisiti, previa acquisizione del numero univoco nazionale rilasciato dal competente ufficio del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farnacolo Veterinario, inoltre accertano, attraverso la vigilanza esercitata dai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, il mantenimento di tali requisiti nel tempo.

Qualora in un CRS o in un CMS autorizzato venga accertato che sono venuti meno uno o più requisiti, le Regioni e le Province autonome provvedono a sospendere o revocare il riconoscimento concesso e comunicano prontamente comunicazione al sopra menzionato ufficio del Ministero della Salute, che provvede, in tempi brevi, ad aggiornare gli elenchi delle strutture autorizzate ed autorizzate dalla Commissione europea.

Le Regioni e le Province autonome interessate devono registrare i "Centri" nella Banca Dati Nazionale Aggiornata Zoonosi, alla categoria nella quale è stata introdotta tra le "tipologie strutturali" anche la categoria "orientamento genetico" con i diversi "orientamenti produttivi" (centro per orientamento genetico e quarantena, centro magazzino, centro quarantena, centro per sperma, gruppo raccolta embrioni). Si fa presente che in merito ai Centri già registrati nella BDN con un errato "orientamento produttivo", si dovrà provvedere al loro aggiornamento".

Per quanto riguarda i protocolli sanitari da attuare nei "centri raccolta e magazzino sperma suino", la normativa di riferimento è il DPR 11 febbraio 1994, n.º 242, fermo restando però, che si debba tener conto della "evoluzione" normativa che regola le movimentazioni di animali al fine di prevenire o delle malattie infettive.

Ringraziando per la cortese attenzione, resta a disposizione per ogni eventuale informazione

IL DIRETTORE GENERALE

Elisa Fe.